



Comune di Fiano Romano

(Provincia di Roma)

Piazza Matteotti, 9 – Fiano Romano (RM) cap 00065

Tel. 0765.4071 Fax 0765. 480385

Ordinanza n. 17

Data 01/03/2005

OGGETTO:

Utilizzo di animali, domestici e selvatici, nei circhi e nelle mostre viaggianti.

IL SINDACO

Ravvisata la necessita di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480 e la Circolare 20.12.1999 n. 559;

Visto il D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria"

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'U.N.E.S.C.O.;

Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione";

Vista la L. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

Visto la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.1990 "Animali selvatici ed esotici in cattività" — Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281

Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di

Washington, come modificata dal D.L. n. 2 del 12.1.1993, coordinato con legge di conversione n. 59 del 13.3.1993;

Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione

Vista la L.R. Lazio 21 ottobre 1997, n. 3 . sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo;

Preso atto che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'ambiente (Servizio Conservazione della Natura — Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98;

Vista la L. n. 189 del 20 luglio 2004 che punisce chiunque maltratti gli animali anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

Considerato che, in attesa dell'emanazione di una apposita regolamentazione sull'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, occorre dettare disposizioni sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

Ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

ORDINA

1. Sul territorio del Comune di Fiano Romano è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre viaggianti che rispettino i criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, come di seguito indicati:

Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 15 mq. di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotare di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni di almeno 400 mq. fino a 4 esemplari ampliata di 100 mq. per ogni individuo di più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq. per un

esemplare ampliato di 8 mq. per individuo in più, con altezza minima di 2,5 metri. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole di altezze differenti e pali per lo sfregamento e affilatura delle unghie.

Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1- 4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi.

Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama):

ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq. per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato a 50 mq. per ogni capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo ed altri ratiti: recinti di almeno 250 mq. fino a 3 capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 mq. da due capi in su.

2. Nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 150/1992, è, altresì, fatto obbligo ai circhi, nonché alle mostre viaggianti, attendati sul territorio del Comune di Fiano romano, di:
 - assicurare che ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
 - disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
 - assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
3. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente articolo 1) a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia

garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

4. La struttura che fa domanda presso il Comune di occupazione di suolo pubblico o autorizzazione di pubblico spettacolo per attività circense deve allegare alla domanda:
- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - c) dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - e) planimetria con data e firma;
 - f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
 - g) dichiarazione di rispetto dei criteri per la detenzione degli animali di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica "Cites" del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000;

DISPONE

- che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle Guardie Zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario;
- che le violazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, nonché l'adozione di misure di autotutela da parte dell'Amministrazione commisurate alla gravità delle infrazioni riscontrate. L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;
- che la domanda, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della L.241/90, è respinta in caso di documentazione insufficiente o mancata. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge.

IL SINDACO